

Padova, 24 maggio 2025

**DALL'AMBIENTE SECONDO PAPA FRANCESCO
AL CASO SPAGNOLO DEL MAR MENOR**

Lunedì 26 e martedì 27 maggio due incontri al Teatro Ruzante per parlare di tutela e valorizzazione dei beni ambientali e del paesaggio

Lunedì 26 e martedì 27 maggio al Teatro Ruzante, Riviera Tito Livio 45 a Padova, si terranno due incontri del ciclo “*Suolo, beni ambientali, paesaggio*” organizzato all’interno dell’insegnamento di diritto europeo dell’ambiente e Azione di terza missione “la legge e la prassi” con referente scientifico **Maurizio Malo** dell’Università di Padova.

**Lunedì 26 maggio alle ore 17.00
L’ambiente secondo Papa Francesco (e secondo Costituzione)**

Interverranno i docenti dell’Ateneo patavino **Elena Buoso**, diritto amministrativo e diritto dell’ambiente, **Claudia Marcolungo**, diritto dell’ambiente, **Renato Pescara**, diritto privato, e **Corrado Poli**, geografia politica alla Johns Hopkins University di Baltimora.

Nell’**Enciclica «Laudato Si’»** di Papa Francesco (2015), il primato dell’interesse all’ambiente salubre su altri interessi si avverte in tutto il testo, sicché il conflitto tra interessi va risolto non attraverso il criterio del bilanciamento, bensì attraverso il criterio della graduazione degli interessi: *«non basta conciliare, in una via di mezzo, la cura per la natura... con il progresso»*.

Il progresso è subordinato alla cura della natura. E di più, *«uno sviluppo tecnologico ed economico che non lascia un mondo migliore e una qualità di vita integralmente superiore, non può considerarsi progresso»* (Laudato Si’, § 194).

Nella **Costituzione italiana** il primato dell’interesse all’ambiente salubre è stato individuato dalla Corte costituzionale ben prima dell’esplicita comparsa (2022) nella Costituzione stessa «dell’ambiente come valore»: già nel 1987 (sent. 641), la Corte ebbe modo di precisare che *«la protezione dell’ambiente... è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso [ambiente] assurge a valore primario ed assoluto»*.

In anni recenti la Corte costituzionale stessa (sent. 85/2013) ha clamorosamente disatteso la propria linea interpretativa parlando di «ragionevole bilanciamento» tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (art. 32 Cost.) – da cui deriva il diritto all’ambiente salubre – e al lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l’interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali.

«In questo modo non si considera che la tutela “dell’ambiente-salute” è interesse che non può essere messo deliberatamente a rischio o a maggior rischio per non deprimere eccessivamente altri interessi – **commenta Maurizio Malo, referente scientifico degli incontri *Suolo, beni ambientali, paesaggio*** –. Con la certezza che il punto di bilanciamento può causare ulteriori patologie (gravi) e avendo invece la possibilità di praticare misure che eliminano il rischio o che riducono maggiormente la percentuale di rischio, la salute non può essere esposta optando per una diversa misura “meno precauzionale”».

L'ambiente e la salute restano valori costituzionali sovraordinati ad altri, come del resto ora (dopo la riforma del 2022) dispone espressamente l'articolo 41 della Costituzione: il primato dell'interesse all'ambiente salubre è nell'Enciclica ed è nella Costituzione italiana.

Martedì 27 maggio alle ore 17.30
Tutela e valorizzazione dei beni ambientali in Spagna: il singolare caso del «Mar Menor»

Interverranno le docenti dell'Università di Alicante **Adela Romero Tarin**, di scienza della politica, e **Maria Mercedes Ortiz Garcia** di diritto amministrativo, oltre alla docente di lingua e letteratura spagnola dell'Università di Padova **María Domínguez Gutiérrez**. Coordina l'incontro **Antonella Cancellier** di lingua e letteratura spagnola dell'Ateneo patavino.

Che cosa induce a orientare la comparazione verso la Spagna? Già la prassi di decisioni politico-amministrative scellerate, che hanno comportato l'incessante consumo di suolo a fini turistico-speculativi, con gravissime lesioni al paesaggio, analogamente a quanto è accaduto in Italia, motiva la comparazione: «*In alcune località andaluse più del 75% del territorio costiero è cementificato, quasi il 25% della costa spagnola è oramai artificiale*» (A. Lupi e P. Morena, 2016).

È però la disciplina giuridica tesa a fermare lo scempio e a porre rimedio al gravissimo danno ambientale e paesaggistico, che sollecita la comparazione in particolare con l'ordinamento spagnolo: una disciplina che nel caso dell'area lagunare-costiera del Mar Menor (Mediterraneo meridionale) attribuisce «*la personalità giuridica alla Laguna e al suo bacino*» (legge n. 19 del 2022).

«È questo un provvedimento davvero singolare, rispetto alla radicata nozione di «personalità giuridica» riferita in via esclusiva agli esseri umani («persone fisiche») e a organizzazioni di esseri umani («persone giuridiche»), non anche (in ipotesi) ad altri esseri viventi o a parti del territorio come invece ha stabilito la legge citata per l'area del Mar Menor» **commenta Maurizio Malo, referente scientifico degli incontri *Suolo, beni ambientali, paesaggio***.

È un provvedimento che potrebbe apparire perlopiù retorico: la Laguna del Mar Menor come «persona» avrà sempre bisogno di una qualche (altra) persona fisica, singola o in gruppo (ente), che la rappresenti e la tuteli, ma a ben riflettere l'attribuzione della personalità giuridica all'area conferisce una «sacralità giuridica» che tanto più e senza possibilità di ripensamenti o deroghe obbliga ad agire essenzialmente per la tutela, la rigenerazione, la «resurrezione» dell'area stessa.

Per informazioni: Andrea Gavin andrea.gavin84@gmail.com.

I prossimi appuntamenti

Martedì 10 giugno ore 16:00 al Centro studi per l'ambiente alpino San Vito di Cadore (BL), via Ferdinando Ossi 41 “L'ambiente montano: valori e interessi” con Tommaso Anfodillo, Professore di ecologia e Direttore del Centro studi per l'ambiente alpino dell'Università di Padova, Giovanna Ceiner, Presidente Italia Nostra – Belluno, Stefano Piazza, Professore di diritto ed economia e incaricato nell'Università di Padova, Stefano Lorenzi, Segretario generale delle Regole di Ampezzo e Presidente della Consulta nazionale delle Regole, Armando Loss, Architetto e imprenditore nel settore del turismo montano.

SUOLO, BENI AMBIENTALI, PAESAGGIO

Lezioni e conversazioni *(seconda edizione; seconda parte)*

Sei incontri orientati al coordinamento nazionale per la tutela del paesaggio e dell'ambiente in genere (art. 9, Costituzione): "Gruppo Zanzotto"

Introduzione ai temi di ogni incontro: MAURIZIO MALO, Dipartimento SPGI, Università di Padova

Lunedì 26 maggio 2025, ore 17:00-19:30

Teatro Ruzante, Riviera Tito Livio 45, Padova

L'ambiente secondo Papa Francesco (e secondo la Costituzione)

ELENA BUOSO

Prof.ssa di diritto amministrativo e di diritto dell'ambiente, Università di Padova

CLAUDIA MARCOLUNGO

Prof.ssa di diritto dell'ambiente, Università di Padova

RENATO PESCARA

Professore di diritto privato, Università di Padova


CORRADO POLI

Professore di geografia politica presso la Johns Hopkins University, Baltimora

Nell'Enciclica «Laudato Si'», di Papa Francesco (2015), il primato dell'interesse all'ambiente salubre su altri interessi si avverte in tutto il testo, sicché il conflitto tra interessi va risolto non attraverso il criterio del bilanciamento, bensì attraverso il criterio della graduazione degli interessi: «non basta conciliare, in una via di mezzo, la cura per la natura ... con il progresso». Il progresso è subordinato alla cura della natura. E di più, «uno sviluppo tecnologico ed economico che non lascia un mondo migliore e una qualità di vita integralmente superiore, non può considerarsi progresso» (Laudato Si', § 194). Nella Costituzione italiana il primato dell'interesse all'ambiente salubre è stato individuato dalla Corte costituzionale, ben prima dell'esplicita comparsa (2022) nella Costituzione stessa «dell'ambiente come valore»: già nel 1987 (sent. 641), la Corte ebbe modo di precisare che «la protezione dell'ambiente ... è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso [ambiente] assurge a valore primario ed assoluto». Si è avvertiti del fatto che la stessa Corte costituzionale in anni recenti (sent. 85/2013) ha clamorosamente disatteso la propria linea interpretativa (certo, il caso è spinosissimo: polo siderurgico di Taranto), parlando di «ragionevole bilanciamento» tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (art. 32 Cost.), da cui deriva il diritto all'ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l'interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali». Ma in questo modo non si considera che la tutela "dell'ambiente-salute" è interesse che non può essere messo **deliberatamente a rischio** o a maggior rischio per non deprimere eccessivamente altri interessi (sia pure lodevolissimi): con la certezza che il punto di bilanciamento può causare ulteriori patologie (gravi) e avendo invece la possibilità di praticare misure che eliminano il rischio o che riducono maggiormente la percentuale di rischio, la salute non può essere esposta optando per una diversa misura "meno precauzionale". L'ambiente e la salute restano valori costituzionali sovraordinati ad altri, come del resto ora (dopo la riforma del 2022) espressamente dispone l'articolo 41 della Costituzione. Il primato dell'interesse all'ambiente salubre è nell'Enciclica ed è nella Costituzione italiana. (M.M.)

Coordinamento organizzativo e informazioni: ANDREA GAVIN, andrea.gavin84@gmail.com

Con il patrocinio di:



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA



SUOLO, BENI AMBIENTALI, PAESAGGIO

Lezioni e conversazioni *(seconda edizione; seconda parte)*

Sei incontri orientati al coordinamento nazionale per la tutela del paesaggio e dell'ambiente in genere (art. 9, Costituzione): "Gruppo Zanzotto"

Introduzione ai temi di ogni incontro: **MAURIZIO MALO**, Dipartimento SPGI, Università di Padova

Martedì 27 maggio 2025, ore 17:30-19:30

Teatro Ruzante, Riviera Tito Livio 45, Padova

Tutela e valorizzazione dei beni ambientali in Spagna: il singolare caso del «Mar Menor»

Coordina: **ANTONELLA CANCELLIER**

Prof.ssa di Lingua e letteratura spagnola, Università di Padova

MARIA MERCEDES ORTIZ GARCIA

Prof.ssa di diritto amministrativo, Università di Alicante

ADELA ROMERO TARIN

Prof.ssa di scienza della politica, Università di Alicante

MARÍA DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ


Prof.ssa di Lingua e letteratura spagnola, Università di Padova



Che cosa induce ad orientare la comparazione verso la Spagna? Già la prassi di decisioni politico-amministrative scellerate, che hanno comportato l'incessante consumo di suolo a fini turistico-speculativi, con gravissime lesioni al paesaggio, analogamente a quanto è accaduto in Italia, motiva la comparazione: «In alcune località andaluse più del 75% del territorio costiero è cementificato, quasi il 25% della costa spagnola è oramai artificiale» (A. Lupi e P. Morena, 2016). E' però la disciplina giuridica tesa a fermare lo scempio e a porre rimedio al gravissimo danno ambientale e paesaggistico, che sollecita la comparazione in particolare con l'ordinamento spagnolo: una disciplina che nel caso dell'area lagunare-costiera del Mar Menor (Mediterraneo meridionale) attribuisce «la personalità giuridica alla Laguna e al suo bacino» (legge n. 19 del 2022). E' - questo - un provvedimento davvero singolare, rispetto alla radicata nozione di «personalità giuridica» riferita in via esclusiva agli esseri umani («persone fisiche») e ad organizzazioni di esseri umani («persone giuridiche»), non anche (in ipotesi) ad altri esseri viventi o a parti del territorio, come invece ha stabilito la legge citata per l'area del Mar Menor. E' un provvedimento che potrebbe apparire perlopiù retorico [la Laguna del Mar Menor come «persona» avrà sempre bisogno di una qualche (altra) persona fisica, singola o in gruppo (ente), che la rappresenti e la tuteli], ma a ben riflettere l'attribuzione della personalità giuridica all'area (esattamente perimetrata) conferisce una «sacralità giuridica» che tanto più e senza possibilità di ripensamenti o deroghe obbliga ad agire essenzialmente per la tutela, la rigenerazione, la «resurrezione» dell'area stessa. (M.M.)

Coordinamento organizzativo e informazioni: **ANDREA GAVIN**, andrea.gavin84@gmail.com

Con il patrocinio di:



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA



DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI